



Regolamento agenti sportivi

Parte I

Capo I- Premesse

(Art. 1)

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, del decreto del presidente del consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni, delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, dei decreti legislativi 13/2013 e 15/2016, disciplina:

- a) i requisiti e le modalità di iscrizione al «Registro nazionale degli agenti sportivi», istituito presso il CONI;
- b) i requisiti necessari per lo svolgimento della «professione regolamentata» di «agente sportivo» in Italia;
- c) l'esercizio delle funzioni attribuite al CONI, nella qualità di autorità italiana incaricata di svolgere il riconoscimento professionale del titolo estero di agente sportivo, di «ente pubblico titolare», nonché di confederazione delle federazioni sportive nazionali, in materia di professione regolamentata di agente sportivo;
- d) la disciplina transitoria di adeguamento degli agenti sportivi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

- i) della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica;
- ii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.

3. Il Regolamento detta, altresì, i principi generali dell'attività degli agenti sportivi iscritti nel Registro, prevedendo i casi di incompatibilità ed il consequenziale regime sanzionatorio sportivo ai sensi dell'art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, nonché gli obblighi che gli iscritti devono adempiere nello svolgimento della loro attività ed il cui inadempimento costituisce infrazione disciplinare.

4. Le federazioni sportive nazionali professionistiche rispettano i principi fissati dal Regolamento e si conformano ad esso nel disciplinare le materie oggetto di delega.

(Art. 2)

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente Regolamento si intende per:

- a) «*Registro nazionale degli agenti sportivi*» o «*Registro nazionale*»: il Registro nazionale degli agenti sportivi, istituito presso il CONI, al quale devono essere iscritti tutti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività disciplinata dal presente Regolamento;
- b) «*professione regolamentata*»: quella il cui esercizio richiede il conseguimento di un diploma specifico, il superamento di esami particolari e/o l'iscrizione ad albi o registri professionali;

- c) «ente pubblico titolare»: l'amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- d) «misura compensativa»: l'attività richiesta per il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, consistente, a scelta dell'interessato, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
- e) «agente sportivo»: il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- f) «agente sportivo stabilito»: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- g) «agente sportivo domiciliato»: il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, che non abbia superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2, ovvero il soggetto abilitato a operare in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;
- h) «Registro federale»: il Registro istituito presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica al quale devono essere iscritti i soggetti abilitati che intendono svolgere l'attività di agente sportivo;
- i) «titolo abilitativo nazionale»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito in Italia con il superamento dell'esame di abilitazione;
- j) «titolo abilitativo unionale equipollente»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell'Unione europea e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;
- k) «titolo abilitativo di vecchio ordinamento»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) prima del 31 marzo 2015 ovvero avendo superato relativo esame di abilitazione, dalla Fédération Internationale de Basketball (FIBA) e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) prima del 31 dicembre 2017;
- l) «titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative»: il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo in assenza di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare all'estero;
- m) «Commissione CONI agenti sportivi»: organo collegiale istituito presso il CONI con il presente Regolamento, cui sono attribuiti poteri di controllo, di vigilanza e sanzionatori;
- n) «Commissione federale agenti sportivi»: organo collegiale istituito presso ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica;
- o) «esame di abilitazione nazionale»: esame articolato in una prova generale, da svolgersi presso il CONI, e in una prova speciale, da svolgersi presso le federazioni sportive nazionali professionistiche;
- p) «prove equipollenti»: esame di abilitazione svolto in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, inserito nella «tabella di equipollenza» deliberata dal CONI;

q) «*tabella di equipollenza*»: tabella deliberata dal CONI, previa consultazione con le federazioni sportive nazionali professionistiche, che attesta l'equipollenza tra esame di abilitazione nazionale e prove sostenute in Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia e nell'ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese;

r) «*disciplinare tecnico*»: il documento deliberato dal CONI che definisce le specifiche tecnico-operative del funzionamento del processo telematico relativo alla tenuta e all'aggiornamento del Registro nazionale;

s) «*contratto di mandato*»: il contratto stipulato in forma scritta tra un agente sportivo, da una parte, e una società e/o un atleta, dall'altra, che rispetti i requisiti minimi previsti dal presente Regolamento;

t) «*associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative a livello nazionale*»: le associazioni il cui Presidente sia un agente sportivo e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da almeno tre anni;

2) essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione:

i.) sia apartitica e apolitica;

ii.) promuova la conoscenza, la diffusione, la tutela dei valori dello sport e delle norme che regolano l'attività degli agenti sportivi;

iii.) promuova e realizzi, anche in via decentrata, iniziative volte garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti;

3) avere un numero totale di iscritti agenti sportivi pari o corrispondente almeno ai due terzi del numero totale degli associati;

4) avere sede legale in Italia;

5) non avere scopo di lucro;

u) «*associazioni di atleti professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale*»: le associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) essere costituite da almeno tre anni;

2) essere disciplinate e regolate da uno statuto che preveda che l'associazione: i.) sia apartitica e apolitica e operi in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati, sia come categoria che come singoli; ii.) tuteli, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni dell'ordinamento sportivo, gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati; iii.) promuova ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti;

3) avere sede legale in Italia;

4) non avere scopo di lucro.

v) «*Responsabile unico del procedimento*» o «*RUP*»: il soggetto incaricato di vigilare sul regolare svolgimento di ogni procedimento amministrativo connesso al presente Regolamento.

2. Le disposizioni che fanno riferimento agli agenti sportivi sono applicabili anche agli agenti sportivi stabiliti e agli agenti sportivi domiciliati, in quanto compatibili.

Capo II- Registro Nazionale degli agenti sportivi

(Art. 3)

Registro Nazionale degli agenti sportivi

1. Il Registro nazionale degli agenti sportivi si articola in:
 - a) sezione agenti sportivi;
 - b) sezione agenti sportivi stabiliti;
 - c) elenco degli agenti sportivi sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata;
 - d) elenco degli agenti sportivi che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
 - e) elenco delle società di cui almeno un socio sia agente sportivo, con l'indicazione di tutti i soci, anche se non agenti sportivi, le quali organizzano l'attività in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - f) elenco degli agenti sportivi domiciliati;
 - g) elenco degli agenti sportivi che necessitano di misure compensative;
 - h) elenco degli agenti sportivi presso i quali svolgere la misura compensativa del tirocinio.

2. Le sezioni e gli elenchi del Registro devono indicare:
 - a) nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza dell'iscritto, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici;
 - b) data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale o del certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale;
 - c) numero del tesserino identificativo rilasciato dal CONI;
 - d) se l'attività è svolta in proprio o attraverso una società di persone o di capitali;
 - e) nel caso di attività svolta attraverso una società di persone o di capitali: nome, cognome, genere, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata, recapiti telefonici del legale rappresentante della società, nonché partita iva, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata e sede legale della società;
 - f) eventuali provvedimenti disciplinari.

3. Il Registro nazionale è consultabile sul sito istituzionale del CONI.

(Art. 4)

Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro nazionale

1. Possono iscriversi e mantenere l'iscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;

- c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
- d) non avere riportato condanne, anche non definitive, per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
- f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell'ultimo quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell'ambito dell'ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni;
- j) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento);
- k) essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui all'art. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j);
- l) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 18;
- m) aver stipulato una polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea;
- n) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria di cui all'art. 5, comma 6.

2. Gli agenti sportivi stabiliti sono iscritti nella sezione agenti sportivi stabiliti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), a seguito della comunicazione positiva, da parte della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale intendono operare, in ordine al possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 1 e dal regolamento adottato dalla medesima federazione sportiva nazionale professionistica; l'assenza di anche uno soltanto dei requisiti indicati impedisce la comunicazione positiva da parte della federazione sportiva nazionale professionistica e la iscrizione degli agenti sportivi stabiliti. Agli agenti stabiliti trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma 1.

(Art. 5)

Modalità di iscrizione al Registro nazionale

1. L'iscrizione al Registro nazionale avviene secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico.
2. Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro nazionale, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico.

3. La federazione sportiva nazionale professionistica provvede all'iscrizione al Registro federale degli agenti sportivi entro venti giorni dall'istanza dell'interessato, rilasciando all'agente apposito certificato di avvenuta iscrizione.

4. Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al CONI di essere iscritto al Registro nazionale, dando prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo d'importo pari a 250,00 euro, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico. Il CONI vi provvede entro trenta giorni, salvi gli effetti del soccorso istruttorio.

5. L'iscrizione al Registro nazionale abilita l'agente sportivo a operare nell'ambito della ovvero delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso il cui Registro federale risulta iscritto.

6. L'iscrizione al Registro nazionale è subordinata:

a) al pagamento di imposta di bollo pari a 250,00 euro;

b) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico, quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro;

c) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

7. All'atto dell'iscrizione, il CONI rilascia un tesserino identificativo, riportante la qualifica di "agente sportivo CONI", con l'indicazione dell'una o più federazioni sportive professionistiche nel cui ambito l'agente è abilitato ad operare. Il tesserino è restituito nei casi di cancellazione dal Registro previsti dall'art. 7.

8. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali presta la propria attività professionale, anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell'art. 19.

9. Con la domanda di iscrizione l'agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione CONI agenti sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati. Si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito intende operare. È demandata a ciascuna federazione sportiva nazionale l'emanazione del Codice di condotta professionale.

10. L'iscrizione al Registro nazionale ha validità limitata all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione da parte del CONI, di cui al precedente comma 4.

(Art. 6)

Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro nazionale

1. Prima della scadenza dell'iscrizione al Registro nazionale, gli agenti sportivi presentano a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, nell'ambito della quale intendono continuare a operare per la stagione sportiva successiva, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, nei termini e con le modalità previsti dalla federazione sportiva nazionale professionistica.

2. Il rinnovo al Registro nazionale è subordinato:

a) al versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico, quale contributo per la copertura delle spese inerenti alle attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro nazionale;

b) alla stipula della polizza di rischio professionale con durata di almeno un anno contratta con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea.

3. La federazione sportiva nazionale professionistica vi provvede entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, rilasciando all'agente sportivo apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

4. Ricevuto il certificato di cui al comma precedente, l'interessato chiede al CONI il rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale, dando prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo d'importo pari a 250,00 euro e del versamento dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro di cui al precedente comma 2, lettera a), secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico. Il CONI vi provvede entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, corredata dal citato certificato. In caso di rinnovo nell'ambito di più federazioni sportive nazionali professionistiche, il pagamento dell'imposta di bollo non è dovuto per le richieste successive.

5. Con l'istanza di rinnovo, l'agente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conferma la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro.

(Art. 7)

Cancellazione dal Registro nazionale

1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione CONI agenti sportivi, nei seguenti casi:

a) mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro federale di cui all'art. 6;

b) cancellazione dal Registro federale per effetto del venir meno dei presupposti eventualmente richiesti dalla relativa federazione sportiva nazionale professionistica nell'esercizio della propria autonomia;

c) richiesta dell'interessato;

d) venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4 o di una delle condizioni dell'art. 19, comma 2;

e) violazione dell'obbligo di aggiornamento di cui al d.p.c.m. del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni; le federazioni sportive nazionali professionistiche sono tenute a comunicare annualmente alla Commissione CONI agenti sportivi i nominativi degli agenti sportivi che non hanno adempiuto a tale obbligo.

2. Prima di assumere il provvedimento di cui al comma 1, la Commissione CONI agenti sportivi invia all'agente sportivo, secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico, una comunicazione contenente l'indicazione del termine perentorio di quindici giorni entro il quale l'agente sportivo può fornire chiarimenti o provare la regolarità della propria posizione.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'agente sportivo secondo le procedure contenute nel disciplinare tecnico.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso è proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport – via posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito istituzionale del CONI – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato. Copia del ricorso è trasmessa, a cura del ricorrente, alla Commissione CONI agenti sportivi.

Si applica l'art. 58, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il ricorso, sottoscritto dal difensore, contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente e del suo difensore;
- b) l'indicazione del provvedimento impugnato;
- c) l'esposizione dei fatti essenziali alla decisione domandata;
- d) l'indicazione dei motivi di impugnazione;
- e) gli atti e i documenti rilevanti;
- f) le conclusioni e le istanze di cui, previa riforma del provvedimento impugnato, è domandato l'accoglimento, nei limiti di quelle già proposte davanti alla Commissione CONI agenti sportivi;
- g) l'indicazione della procura al difensore.

Al ricorso sono allegate:

- a) l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI;
- b) l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso alla Commissione CONI agenti sportivi.

5. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente può presentare una nuova domanda di iscrizione.

(Art. 8)

Registro federale

1. È demandata alle federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina:
 - a) dell'istituzione e della gestione del Registro federale, articolato nelle sezioni e negli elenchi di cui al Registro nazionale;
 - b) dei requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale;
 - c) delle modalità di iscrizione al Registro federale e dei termini per il rinnovo della stessa;

d) del rilascio del certificato di avvenuta iscrizione o di avvenuto rinnovo della stessa.

2. Le federazioni sportive nazionali professionistiche comunicano alla Commissione CONI agenti sportivi ogni variazione inerente ai dati degli iscritti entro dieci giorni dalla notizia della stessa.

Capo III- Commissione CONI agenti sportivi

(Art. 9)

Istituzione, composizione e funzionamento

1. È istituita presso il CONI la Commissione CONI agenti sportivi, che si compone di cinque membri, nominati dalla Giunta Nazionale CONI, di cui:
 - a) il Presidente, selezionato tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - b) il Vicepresidente, selezionato tra i candidati, in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza, proposti dai Presidenti delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
 - c) un esperto, proposto dall'Autorità di Governo vigilante, selezionato tra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - d) il rappresentante CONI nel Comitato tecnico nazionale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 13/2013;
 - e) il dirigente dell'Ufficio Statuti e Regolamenti CONI.
2. La Commissione CONI agenti sportivi svolge la sua attività con l'assistenza di un segretario. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. h), i componenti di cui al presente articolo, comma 1, lettere d) ed e) sono sostituiti da due esperti, di notoria indipendenza, nominati dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente della Commissione Coni agenti sportivi.
3. La Commissione CONI agenti sportivi resta in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza. La carica di componente è rinnovabile nei limiti posti dalle previsioni di legge.
4. La Commissione CONI agenti sportivi è validamente operante con la partecipazione della maggioranza dei componenti, di cui uno necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente. Essa si riunisce almeno due volte al mese ed è ammessa la partecipazione dei componenti anche a distanza tramite videoconferenza o conferenza telefonica.
5. La Commissione CONI agenti sportivi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti almeno tre giorni prima della riunione e può essere modificato solo con il consenso di tutti i componenti della Commissione CONI agenti sportivi.
7. In caso di particolare urgenza, il Presidente può adottare gli atti o i provvedimenti di competenza della Commissione CONI agenti sportivi, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

(Art. 10)

Funzioni e poteri

1. La Commissione CONI agenti sportivi:

a) cura l'iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e delle condizioni di cui all'art. 19, assicurando l'uniformità dei criteri di valutazione;

b) definisce il programma di esame della prova generale prevista dall'art. 12, comma 3;

c) predispone il bando per l'esame di abilitazione, contenente la data e la sede di svolgimento della prova generale, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, e ne cura la pubblicazione;

d) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti;

e) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e che intendono esercitare l'attività;

f) stabilisce ogni anno il massimale delle polizze di assicurazione per la responsabilità professionale di cui all'art. 4, lett. m), sentite le federazioni sportive nazionali professionistiche;

g) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall'art. 7;

h) adotta i provvedimenti sanzionatori nei casi e nella composizione previsti dall'art. 20;

i) provvede alla revoca della sospensione quando rileva che sono venute meno le condizioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento;

j) delibera, su richiesta dell'interessato, nel caso di cui all'art. 7, comma 5, la nuova iscrizione nel Registro nazionale;

k) provvede all'accreditamento delle attività formative promosse ed organizzate da enti ed istituti;

l) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la società di cui all'art. 19 a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o all'atto della presentazione dell'istanza di rinnovo;

m) impone agli agenti sportivi italiani e agli agenti sportivi stabiliti, anche per il tramite delle federazioni sportive nazionali professionistiche, il divieto di domiciliazione di soggetti che, nell'esercizio della loro attività, abbiano violato i principi posti dal presente Regolamento o dal Regolamento della federazione sportiva nazionale professionistica o della federazione sportiva internazionale nel cui ambito operano;

n) pubblica nel Registro le sanzioni irrogate agli agenti sportivi ed i provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 7.

Capo IV – Titolo abilitativo

(Art. 11)

Titolo abilitativo

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di agente sportivo devono munirsi di apposito titolo abilitativo nazionale rilasciato dalla Commissione CONI agenti sportivi in base alle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto del presente Regolamento.
2. Il titolo abilitativo nazionale è conferito alla persona fisica che, munita dei requisiti di cui all'art. 13, ha superato validamente l'esame di abilitazione. L'esame è diretto a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze richieste per l'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo e per l'adeguata tutela degli interessi del soggetto assistito. Il titolo abilitativo nazionale è strettamente personale e non cedibile.
3. Il titolo abilitativo nazionale ha carattere permanente e autorizza, previa iscrizione al Registro nazionale, a esercitare legittimamente la professione senza limitazione di tempo, fatto salvo l'effetto di eventuali provvedimenti di sospensione e cancellazione.
4. L'agente sportivo è abilitato all'esercizio della professione, previa iscrizione al Registro nazionale, solo in relazione alle discipline federali per cui ha conseguito l'abilitazione e presso il cui Registro federale risulti iscritto.
5. Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l'iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.
6. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l'iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale.
7. Decorsi tre anni dall'iscrizione di cui all'art.3, comma 1, lettera b), gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica possono domandare l'iscrizione al Registro nazionale senza essere sottoposti all'esame di abilitazione.

Capo IV- Titolo abilitativo ed esame di abilitazione nazionale

(Art. 12)

Prova generale dell'esame di abilitazione nazionale

1. L'esame di abilitazione nazionale si articola in una prova generale e in una prova speciale.
2. La prova generale si svolge presso il CONI e ha ad oggetto la verifica, scritta e/o orale, delle seguenti materie:
 - a) diritto dello sport;
 - b) istituti fondamentali del diritto privato;
 - c) istituti fondamentali del diritto amministrativo.
3. Il programma di esame include lo studio delle principali fonti del diritto dello sport, tra le quali il d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, lo Statuto del CONI, i principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, i principi di giustizia sportiva del CONI e il codice di giustizia sportiva del CONI, nonché la disciplina in materia di professionismo sportivo e di antidoping.
4. Il CONI organizza annualmente due sessioni di prova generale, che, fatti salvi casi eccezionali, si concludono entro la fine dei mesi di aprile e ottobre.
5. La procedura d'esame è disciplinata dal bando pubblicato sul sito istituzionale del CONI.

(Art.13)

Requisiti di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale

1. Per l'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno;
 - b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell'esdebitazione;
 - c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
 - d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio;
 - e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o per il reato di doping di cui all'art. 586 bis c.p.;
 - f) non avere riportato, nell'ultimo quinquennio, sanzioni per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;

- h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale;
- i) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non essere inadempiente ai relativi obblighi di pagamento;
- j) avere svolto una delle seguenti attività formative:
 - un tirocinio per almeno sei mesi presso un agente sportivo che eserciti l'attività effettivamente e regolarmente. L'esercizio effettivo e regolare dell'attività dell'agente sportivo è comprovato dal conferimento di almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica. Al termine del tirocinio, l'agente dovrà rilasciare una attestazione dell'attività svolta dal tirocinante;
 - frequenza ad almeno uno dei corsi di formazione, di cui all'art. 15;
- k) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti, sotto pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale.

(Art. 14)

Commissione esaminatrice

1. Per la valutazione della prova generale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dalla Giunta nazionale del CONI, tra i quali obbligatoriamente:
 - a) un rappresentante del CONI, con il ruolo di Presidente;
 - b) un rappresentante delle federazioni sportive nazionali professionistiche;
 - c) un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice viene pubblicata sul sito istituzionale del CONI.

(Art. 15)

Corsi di formazione

1. Il CONI organizza corsi di formazione con una durata minima di ottanta ore di insegnamento. Il piano di studi contiene le materie oggetto della prova generale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
2. I corsi di formazione possono essere promossi ed organizzati con le medesime modalità di cui al comma 1 da altri enti ed istituti che abbiano richiesto ed ottenuto dalla Commissione CONI agenti sportivi l'accREDITAMENTO della relativa attività formativa.

(Art. 16)

Prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale

1. L'organizzazione, le modalità di svolgimento della prova speciale, la nomina della commissione esaminatrice, la determinazione del programma d'esame di cui al d.p.c.m. del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni sono demandate alle federazioni sportive nazionali professionistiche.
2. Per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale, ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, nell'esercizio della propria autonomia, anche quale articolazione della Federazione internazionale di riferimento, può prevedere il possesso di requisiti ulteriori a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, nel rispetto dei principi generali.
3. Il giudizio di idoneità alla prova generale dell'esame di abilitazione nazionale ha validità biennale ed è requisito per l'ammissione alla prova speciale dell'esame di abilitazione nazionale.

Parte II

Capo I- Principi generali e disposizioni comuni

(Art. 17)

Doveri degli agenti sportivi

1. Gli agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell'ambito delle quali prestano la propria attività professionale, nonché del codice etico che fosse adottato dal CONI su proposta della Commissione CONI agenti sportivi.
2. Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza.
3. Gli agenti sportivi comunicano alla Commissione CONI agenti sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento dell'iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto da cui consegue la variazione.
4. Gli agenti sportivi frequentano i corsi di aggiornamento organizzati o accreditati da ciascuna delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale.
5. Gli agenti sportivi sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi.
6. Gli agenti sportivi forniscono i propri servizi sulla base di apposito contratto di mandato redatto in forma scritta, anche nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 21, comma 8, del presente Regolamento.

(Art. 18)

Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Gli agenti sportivi non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici.
2. Gli agenti sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo.
3. L'esercizio della professione sportiva regolamentata di agente sportivo è precluso a coloro che:
 - a) sono atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una federazione sportiva nazionale professionistica;

b) sono atleti non professionisti, tesserati in un campionato nazionale nel settore sportivo in cui abbiano conseguito il titolo abilitativo;

c) ricoprono cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, ovvero sono parti di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il CIO, il CONI, le federazioni sportive internazionali, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, l'Istituto per il Credito Sportivo, società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o altri enti che producono servizi di interesse generale a favore dello sport, loro partecipate, e comunque con associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo;

d) instaurano e mantengono rapporti, di qualsiasi altro genere, anche di fatto, che comportino un'influenza rilevante su associazioni o società sportive o altri enti, italiani o esteri, operanti nel settore sportivo relativo alla federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale abbiano conseguito il titolo abilitativo. La situazione di incompatibilità viene meno decorsi sei mesi dalla data della cessazione di ciascuno dei rapporti di cui al presente articolo. Per gli atleti, la situazione di incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica.

4. È fatto divieto all'agente sportivo, o alla società di cui l'agente è socio, di svolgere trattative o stipulare contratti in conflitto di interessi. Configura ipotesi di conflitto di interessi anche quella in cui la trattativa sia svolta o il contratto sia stipulato con una società sportiva in cui il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni direttamente o indirettamente, ricopra cariche sociali, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la stipula dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di un atleta verso la suddetta società o presso quest'ultima.

5. Con l'eccezione del corrispettivo di cui all'art. 21, comma 2, lett. d), configura ipotesi di conflitto di interessi altresì la situazione in cui l'agente sportivo sia titolare di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un atleta e/o a percepire premi, remunerazioni o qualsiasi vantaggio economico o patrimoniale in relazione al trasferimento di un atleta.

6. Sono annullabili i contratti di mandato stipulati dall'agente sportivo in violazione dei precedenti commi 4 e 5.

(Art. 19)

Modalità di organizzazione dell'attività

1. L'attività di agente può essere svolta unicamente da persone fisiche che abbiano ottenuto il titolo abilitativo. L'agente ha tuttavia la facoltà di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, ai sensi della normativa vigente.

2. L'organizzazione dell'attività in forma societaria è subordinata, ai fini dell'iscrizione al Registro, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto sociale deve essere costituito dall'attività disciplinata dal presente Regolamento ed eventuali attività ad essa connesse e o strumentali;
- b) i soci agenti sportivi devono possedere direttamente la maggioranza assoluta del capitale sociale;
- c) la rappresentanza e i poteri di gestione devono essere conferiti esclusivamente ad agenti sportivi abilitati a svolgere l'attività in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento;
- d) ad eventuali altri soggetti privi di titolo abilitativo non possono essere conferiti poteri di rappresentanza o di gestione ed essi non possono comunque svolgere attività anche indirettamente assimilabili a quelle dell'agente sportivo;
- e) i soci non devono possedere, in via diretta o indiretta, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto sociale.

3. Al momento dell'iscrizione, presso la Commissione CONI agenti sportivi deve essere depositata la visura camerale storica della società o, per gli enti di diritto straniero, documentazione equipollente o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Le modifiche sopravvenute dovranno essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi.

4. I soci privi di titolo abilitativo possono svolgere esclusivamente mansioni amministrative di collaborazione, indipendentemente se in forza di un contratto di lavoro da dipendente o di un accordo di collaborazione occasionale, salvo coloro che sono autorizzati ex lege a fornire assistenza professionale ad atleti e associazioni o società sportive o altri enti operanti nel settore sportivo.

(Art. 20)

Regime sanzionatorio

1. La Commissione federale della federazione sportiva nazionale professionistica, nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti, è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel presente Regolamento.

2. La Commissione CONI agenti sportivi, nella composizione di cui all'art. 9, comma 2, con collegio di tre componenti designato dal Presidente, giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione federale agenti sportivi.

3. Avverso le decisioni della Commissione CONI agenti sportivi è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

4. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento disciplinare adottato, in ossequio ai principi di Giustizia Sportiva del CONI, dalla Giunta Nazionale del CONI.

5. Ogni violazione della normativa applicabile agli agenti sportivi comporta, a seconda della gravità, della sua durata e di eventuali recidive, l'applicazione delle seguenti sanzioni, irrogabili anche congiuntamente:

- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro;

- c) sospensione dall'esercizio dell'attività per un massimo di trentasei mesi;
- d) radiazione dal Registro nazionale.

6. Nel caso in cui l'agente sportivo commetta un illecito sanzionabile ai sensi del comma 1 e sia legale rappresentante o socio di una società di cui all'art. 19:

- a) se l'illecito è commesso nell'esercizio dei poteri gestori della società, la sanzione pecuniaria è irrogata anche a quest'ultima, con vincolo di solidarietà passiva;
- b) la sospensione dell'agente sportivo dall'esercizio dell'attività comporterà analogo impossibilità di agire per la società e per l'intera durata del provvedimento di sospensione.

7. Il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere eseguito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla relativa comunicazione. In mancanza, decorso tale termine, l'agente è automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attività sino all'avvenuto pagamento. La Commissione CONI agenti sportivi, previa valutazione dell'istanza dell'interessato, può autorizzare il pagamento rateale della sanzione pecuniaria.

8. È punito con la sospensione dal Registro da sei a trentasei mesi l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti.

9. L'agente sportivo non può acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro. L'agente sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati. La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da sei a trentasei mesi, ovvero della radiazione dal Registro nei casi giudicati più gravi.

10. Le sanzioni disciplinari irrogate agli agenti sportivi, diverse dalla censura, sono pubblicate nel Registro nazionale.

11. Le sanzioni pecuniarie di cui al precedente comma 5 sono versate al CONI.

(Art. 21)

I contratti degli agenti sportivi

1. Un agente sportivo può curare gli interessi di un atleta o di una società professionistica solo dopo aver ricevuto un incarico scritto. Nello svolgimento della sua attività deve evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche solo potenziale.

2. In adempimento dei doveri di informazione e trasparenza, e nel rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento dell'ordinamento sportivo, il contratto di mandato deve essere redatto in forma scritta e contenere almeno i seguenti requisiti:

- a) le generalità complete delle parti contraenti;
- b) l'oggetto del contratto;

- c) la data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine (in caso di mancata indicazione della durata, il contratto si intenderà conferito per due anni);
- d) il corrispettivo dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento, che deve essere eseguito esclusivamente dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del suo contratto con il soggetto destinatario della prestazione professionistica, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando tale soggetto a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto;
- e) la sottoscrizione delle parti del contratto e, qualora il contratto abbia ad oggetto le prestazioni sportive di un minore di età, la sottoscrizione di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela legale o la curatela legale;
- f) il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.

3. Il contratto di mandato deve essere redatto in lingua italiana o nella lingua di uno dei Paesi dell'Unione Europea; in questo secondo caso deve essere depositata una traduzione giurata.

4. Il contratto di mandato può essere conferito:

- a) da una o da più parti (c.d. mandato plurimo);
- b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.

5. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in modo tacito.

6. Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, nonché quanto previsto dall'art. 348 cod. pen., il contratto di mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento è nullo. L'agente sportivo, che vi abbia parimenti preso parte, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del presente Regolamento.

7. Relativamente ai contratti di mandato, è delegata a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica:

- a) la disciplina relativa ai compensi. Le federazioni sportive nazionali professionistiche hanno la facoltà di introdurre un limite massimo ai compensi espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto;
- b) la disciplina relativa alle vicende modificative ed estintive del contratto;
- c) la specificazione dei diritti e degli obblighi delle parti nell'esecuzione del contratto;
- e) ulteriori requisiti del contratto;
- f) la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età.

8. È fatto obbligo all'agente sportivo di depositare il contratto di mandato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera a pena di inefficacia entro venti giorni dalla data di stipula, utilizzando i modelli tipo predisposti dalla stessa federazione sportiva nazionale professionistica, tenendo conto dei requisiti minimi stabiliti dal presente Regolamento. Il contratto di mandato ha efficacia dalla data di deposito presso la federazione sportiva nazionale professionistica. Devono essere altresì

depositate presso la federazione sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del contratto di mandato, nonché eventuali comunicazioni di risoluzione o recesso entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. L'agente sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alle altre parti l'avvenuto deposito e a trasmettere loro la relativa documentazione.

9. Ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica è delegata a istituire un registro dei contratti di mandato, assicurandone la custodia e stabilendo adeguate e tempestive forme di pubblicità.

10. La disciplina prevista nel presente articolo trova applicazione anche con riguardo agli agenti sportivi che comprovino:

- a) di avere conseguito un titolo abilitativo con riconoscimento soggetto a misure compensative;
- b) di essere regolarmente iscritti in un Registro della federazione sportiva nazionale di altro Paese, ovvero della Federazione internazionale di riferimento, ovvero di altro Paese;
- c) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

11. Prima della sottoscrizione di uno dei contratti di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, gli agenti sportivi di cui al precedente comma 10 hanno l'obbligo, pena la nullità del contratto di mandato di cui al presente articolo, di eleggere domicilio, per la durata di un anno da tale elezione, presso un agente sportivo italiano o stabilito, che è tenuto ad operare secondo le istruzioni del domiciliante.

Parte III

(Art. 22)

Collegio di Garanzia dello Sport

1. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi.
2. Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.

(Art. 23)

Norme transitorie

1. Fermo restando, su istanza dell'interessato, il riconoscimento professionale attraverso misure compensative, per gli agenti sportivi iscritti alla sezione agenti sportivi stabiliti del Registro nazionale prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ma privi di titolo abilitativo unionale equipollente, si applica l'istituto della domiciliazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. I contratti di mandato sottoscritti dai soggetti di cui al precedente comma 1, purché depositati presso le federazioni sportive nazionali professionistiche alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano efficacia fino alla loro naturale scadenza e comunque per un periodo massimo di due anni dal loro deposito. Per essi è in ogni caso precluso il rinnovo tacito.
3. La domiciliazione, alla quale può fare ricorso esclusivamente il domiciliante che sia residente da prima del 1° gennaio 2018 o da almeno 5 anni nel Paese presso il cui elenco federale è registrato, deve essere effettuata, per ogni singola operazione, presso un agente in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale. Essa determina:
 - a) l'obbligo delle parti di depositare l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione CONI agenti sportivi;
 - b) l'obbligo del domiciliante di pagare i corrispettivi dovuti al domiciliatario, a sua volta tenuto al versamento dei relativi oneri al fisco italiano e della remunerazione al domiciliante secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale;
 - c) la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dal domiciliante;
 - d) l'obbligo per il domiciliante di superare la specifica attività formativa, anche in e-learning, stabilita dalla Commissione CONI agenti sportivi, al fine di assicurare nell'esercizio della professione il principio di competenza a vantaggio dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale.

(Art. 24)

Responsabile unico del procedimento

1. Il CONI nomina un Responsabile unico del procedimento (RUP) al fine di garantire, mediante le funzioni di vigilanza, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento, attraverso:

- a) la valutazione, ai fini istruttori o successiva, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti inerenti all'iscrizione al Registro ed ogni fase connessa e/o successiva, nonché l'accREDITamento dei corsi di formazione;
- b) la verifica dello svolgimento dell'esame di abilitazione;
- c) la richiesta, ove necessario, di idonea integrazione documentale;
- d) la cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni inerenti agli indicati procedimenti;
- e) la trasmissione degli atti alla Commissione CONI agenti sportivi, a seguito dell'istanza degli interessati, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- f) proposte di modifiche della normativa richiamata.

(Art. 25)

Norme finali

1. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili, previa delibera della Giunta Nazionale del CONI, anche alle federazioni sportive nazionali che non hanno istituito il settore professionistico.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare alla federazione sportiva nazionale professionistica competente, che li rende disponibili sul proprio sito internet istituzionale entro il 31 marzo successivo, i dati relativi ai corrispettivi erogati nel corso dell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta delle federazioni sportive nazionali professionistiche.

3. Con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI sono approvate eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento.

4. Con deliberazione del Presidente del CONI sono adottati il disciplinare tecnico e la tabella di equipollenza, richiamati nel presente Regolamento.

5. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 10, le iscrizioni al Registro nazionale, effettuate nel corso del 2019 ovvero sino all'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno validità fino al 31 dicembre 2020, a condizione che siano versati diritti di segreteria pari a 250,00 euro e sia altresì, ove necessario, la durata della polizza di rischio professionale di cui all'art. 5, comma 6, lettera c).

(Art. 26)

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art.1 della legge 138/1992.